



# COMUNE DI PERUGIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### N. 315 DEL 14.9.2016

L'anno **DUEMILASEDIC** il giorno **QUATTORDICI** del mese di **SETTEMBRE**, nel Palazzo dei Priori, convocata nelle forme e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale alla quale risultano:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
<b>ROMIZI ANDREA</b>	<b>Sindaco</b>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 CICCHI EDI	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 BARELLI URBANO	V.Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6 FIORONI MICHELE	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 BERTINELLI CRISTINA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7 PRISCO EMANUELE	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 CALABRESE FRANCESCO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 SEVERINI MARIA TERESA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 CASAIOLI CRISTIANA	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9 WAGUÉ DRAMANE	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza, **L'ASSESSORE ANZIANO** Sig. **MARIA TERESA SEVERINI** dichiara aperta la seduta alla quale assiste il **VICE SEGR. GEN. VICARIO** Dr. **LAURA CESARINI**.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che:**

- con delibera 45 del 14.2.2013 sono stati approvati, a modifica del precedente atto n. 3/2011, i criteri e le modalità di determinazione della sanzione pecuniaria da applicare agli interventi oggetto di favorevole accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs 42/2004;

- in particolare con la citata delibera n. 45/2013 sono state individuate singole categorie di lavori riconducibili alle tipologie d'intervento ammesse all'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi del comma 4 del richiamato articolo 167, stabiliti gli importi base della sanzione dovuta per ciascuna di dette categorie nei casi rispettivamente di assenza di autorizzazione paesaggistica ovvero di difformità dalla stessa ed infine introdotti meccanismi correttivi volti a graduare gli importi base in funzione di alcune variabili (quali compresenza nell'edificio di più opere difformi della stessa categoria, tipologia e destinazione d'uso dell'edificio, ubicazione intervento). Il tutto come più dettagliatamente espresso nella delibera n. 45/2013;

**Considerato che:**

- l'esperienza maturata in sede di applicazione delle sanzioni in questione ha evidenziato l'opportunità di rimodulare in parte i criteri approvati con la DGC n. 45/2013 al fine di commisurare in maniera più adeguata ed equa il valore forfetario del profitto conseguito alla natura dell'intervento effettuato e quindi perveni-

<b>PROT. n.</b>	<b>del</b>		
<b>Codice Archiv.ne</b>			
<b>Documenti non allegati</b>	-----		
<b>Allegati</b>	-----		

**OGGETTO:**

**SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART. 167, DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42: MODIFICA DGC 14.2.2013 N. 45.**

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
- Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere dal **26.09.2016**
- Trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari (art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n.267) il **26.09.2016**
- Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, il **06.10.2016**

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO: dal **26.09.2016** al **10.10.2016** senza opposizioni o reclami

RIPUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**PERUGIA, li 11.10.2016**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott. Francesco Di Massa**  
 F.to F. Di Massa

re alla applicazione di sanzioni, da un lato, meno afflittive in caso di interventi di lieve entità e, dall'altro, più onerose per interventi più consistenti e, conseguentemente, incentivando la regolarizzazione degli uni e, di contro, dissuadendo la realizzazione degli altri. Per tali finalità si ritiene di dover:

- a) graduare l'importo base previsto per la categoria "Diversa quota d'imposta" alla consistenza altimetrica della difformità attuata;
- b) articolare gli importi base previsti per la categoria "Movimenti di terra", elevando l'importo relativamente a movimentazioni di terreno con volume superiore a mc 100 e riducendolo per movimenti di limitato volume (fino a mc 30);
- c) ridurre gli importi base previsti per interventi di lieve entità quali "Opere relative ad impianti", "Opere pertinenziali, recinzioni", "Sistemazioni esterne";
- d) eliminare, relativamente alla categoria "Opere relative ad impianti", "Nuove aperture esterne" e "Materiali, finiture, forme diverse, lievi spostamenti" il criterio della sommatoria dei casi quando ricompresi in ciascuna di dette categorie;
- e) ricomprendere in un'unica categoria gli interventi relativi alle aperture esterne (realizzazione di nuove aperture e spostamento/modifica di quelle esistenti o autorizzate);
- f) confermare l'applicazione dei coefficienti correttivi limitatamente a quelli di maggiorazione relativi alla ubicazione dell'immobile negli insediamenti di valore storico e culturale e beni di interesse storico, architettonico e culturale di cui agli artt. 92 e 93 del RR 2/2015, nelle zone limitrofe del Centro storico di Perugia come delimitate dal PRG parte operativa e nelle zone agricole e in quelle ad esse assimilate (zone classificate dal PRG come Ea, Eb, Ep, Er, Epau, Pcu), ed eliminare i coefficienti relativi alla tipologia/destinazione dell'immobile e alla sua ubicazione in altre zone;
- g) stabilire che, in caso di interventi riconducibili a più di una delle categorie degli interventi, verrà applicata unicamente la sanzione prevista per la violazione più grave, cioè quella di maggior importo;
- h) determinare l'importo base minimo della sanzione in misura pari al valore del profitto indicato all'art. 3 del DM 26.9.1997 per le opere non valutabili in termini di superficie e volume (£. 500.000 pari ad €. 258,23);
- i) stabilire che, per interventi realizzati da enti pubblici territoriali e da soggetti che operano nel territorio con attività senza scopo di lucro secondo l'atto costitutivo, sarà applicata una sanzione pari all'importo minimo previsto dal DM 26.9.1997 (€. 258,23);

**Dato atto che:**

- i criteri di determinazione delle sanzioni, come risultanti sulla base delle considerazioni sopra esposte, sono riepilogati nelle tabelle A (importi base) e B (coefficienti correttivi) e C (calcolo della sanzione) di seguito riportate:

**TABELLA A - importi base (in euro)**

CATEGORIA INTERVENTO	ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	DIFFORMITA' DA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
<b>Diversa ubicazione e/o modifica sagoma e/o del sedime</b>	3.000,00	1.500,00
<b>Diversa quota d'imposta:</b> fino a +/- cm 30 oltre +/- cm 30		258,23 258,23 + 100,00 ogni cm in più
<b>Nuove aperture esterne; modifica aperture esistenti o autorizzate</b>	1.500,00	750,00
<b>Opere relative ad impianti</b>	600,00	300,00
<b>Demolizioni</b>	500,00	258,23
<b>Materiali, finiture e forme diverse, lievi spostamenti di elementi costruttivi, altri interventi di cui all'art. 167, c. 4, del d.lgs. 42/2004 non riconducibili ad altre categorie (1)</b>	1.000,00	600,00
<b>Opere pertinenziali, recinzioni</b>	500,00	300,00
<b>Sistemazioni esterne</b>	500,00	300,00
<b>Abbattimento alberi</b> primo albero: secondo albero: terzo albero: dal quarto albero in poi:	600,00 300,00 150,00 100,00 ciascuno	
<b>Movimenti di terra</b> Minore di mc 30 da mc 30 a mc 100 maggiore di mc 100	258,23 258,23 + 20 per ogni mc in più 1.658,23 + 30 per ogni mc in più	

**TABELLA B – coefficienti correttivi**

UBICAZIONE INTERVENTO	COEFFICIENTE CORRETTIVO
Insedimenti di valore storico e culturale (art. 92 del RR 2/2015) Beni d'interesse storico, architettonico e culturale (art. 93 del RR 2/2015)	1,50
Zone limitrofe del Centro storico di Perugia Zone agricole	1,20
Altre zone	1,00

**TABELLA C – calcolo sanzione**

Importo base X coefficiente correttivo = importo sanzione
---

**Rilevato che** i criteri sopra descritti sono da ritenere coerenti con quanto stabilito dall'art. 111 della LR 1/2015 con la quale la Regione Umbria, nel conferire ai comuni l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 167 del d.lgs. 42/2004, ha precisato che per la determinazione della sanzione pecuniaria in questione essi possono avvalersi delle disposizioni del DM 26.9.1997 oppure di organi tecnici statali e regionali, posto che: 1) l'importo delle sanzioni risultante dall'applicazione dei criteri sopra descritti è rispettoso dei valori minimi stabiliti dal citato decreto; 2) la determinazione dell'importo da corrispondere effettuata d'ufficio sulla base di criteri predeterminati dall'amministrazione comunale, è da ritenere maggiormente rispondente a criteri di semplificazione, economicità e non aggravamento delle procedure rispetto al ricorso, peraltro facoltativo, ad organi esterni,

**Dato atto che**, vista la particolare complessità del tema in questione, l'ufficio comunale competente ha attivato un tavolo di confronto con gli Ordini e i Collegi professionali nell'ambito del quale sono state condivise le finalità sottese alla modifica dei criteri a suo tempo approvati con la DGC 45/2013 e partecipate le soluzioni oggetto della presente proposta;

**Dato atto inoltre che**, sulla base dei dati riferiti al biennio 2014 – 2015 relativi all'importo medio delle somme incassate a titolo di sanzione ed alle tipologie e numero di opere oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica, dall'applicazione dei nuovi importi sanzionatori alle medesime tipologie e numero di opere potrebbe conseguire una marginale riduzione degli introiti annuali, tuttavia compensabili dal maggiore interesse dei privati alla regolarizzazione delle violazioni paesaggistiche, quale effetto dell'approvazione di sanzioni più adeguate all'entità di esse. Si ritiene pertanto che, salve diverse evidenze all'esito dell'effettiva applicazione degli importi sanzionatori in argomento, possano confermarsi gli stanziamenti già previsti nel bilancio di previsione 2016/2018;

**Visto** il parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi del d.lgs. 267/2000 dal dirigente dell'Area Governo e sviluppo del territorio, ing. Enrico Antinoro, e preso atto del visto espresso dal dirigente Area Servizi Finanziari e di Controllo dr. Mirco Rosi Bonci;

**Ritenuto** di dover procedere all'approvazione dei valori rimodulati e riassunti nella tabella di sopra riportata;

Con votazione unanime

#### **DELIBERA**

- di approvare, a modifica della precedente delibera n. 45 del 14.2.2013, i criteri e le modalità di cui in narrativa per la determinazione della sanzione pecuniaria da applicare nel caso di interventi oggetto di positivo accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. 42/2004.